



*COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila*



ORIGINALE

**ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 24-07-2026
Reg. Generale N. 23 DEL 24-07-2026**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI UTILIZZO PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'acqua costituisce una risorsa preziosa ed essenziale per la vita ed in quanto tale deve essere tutelata e preservata da ogni forma di spreco.
- Il corretto utilizzo delle risorse naturali costituisce una necessità primaria e rappresenta un dovere morale nei confronti della collettività, oltre che delle generazioni future.

CONSIDERATO che:

- Le elevate temperature dell'attuale periodo estivo, unitamente all'assenza di precipitazioni piovose con il conseguente incremento dei consumi di acqua, rendono necessario adottare misure volte a contenere l'utilizzo dell'acqua potabile, al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico per gli usi prioritari.
- La Gran Sasso Acqua S.p.A., con nota prot. n. U-2026-0010294 del 21/07/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2938 del 22/07/2026, ha richiamato l'attenzione sulla scarsità delle risorse idriche, invitato tutti i Comuni ad adottare un'Ordinanza Sindacale volta a vietare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli strettamente domestici ed a vigilare sul rispetto delle relative disposizioni.

RITENUTO necessario disporre il contenimento del consumo di acqua potabile da parte della Cittadinanza per usi diversi da quelli essenziali, al fine di prevenire la carenza idrica e limitare possibili disagi alla collettività nell'erogazione del servizio idrico.

RITENUTO pertanto di dover disciplinare l'utilizzo dell'acqua potabile per gli usi extra-domestici.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Nel periodo compreso dal 24 Luglio 2026 al 15 Settembre 2026:

Il divieto di approvvigionamento di acqua potabile dalla rete idrica comunale per usi extra-domestici e, in particolare, per:

- L'annaffiamento, l'irrigazione e simili di campi, orti e giardini.
- Il lavaggio di cortili, piazzali ed aree private ad esclusione di quello strettamente necessario per motivi igienici o di sicurezza.
- Il riempimento di ogni tipo di piscina privata, vasca e simili, siano esse fisse, sia mobili o da giardino, per finalità non direttamente connesse all'approvvigionamento potabile per scopi domestici ed igienico -sanitari.
- Il lavaggio di automezzi, cicli, motocicli e simili.
- Qualunque uso ludico.

DISPONE

1. Il prelievo di acqua dalla rete idrica esclusivamente per i normali usi domestici, nonché per gli usi agricoli, zootecnici e per tutte le attività regolarmente autorizzate che richiedano necessariamente l'impiego di acqua potabile.
2. L'esclusione dall'applicazione della presente Ordinanza per:
 - l'annaffiamento e la manutenzione di parchi e giardini pubblici.
 - i servizi pubblici di igiene urbana.

INVITA

La Cittadinanza ad adottare un comportamento responsabile ed un utilizzo razionale della risorsa idrica, evitando ogni spreco e limitando i consumi allo stretto necessario.

DISPONE INOLTRE

1. L'efficacia della presente Ordinanza per il periodo compreso dal 24 Luglio 2026 fino al 15 Settembre 2026.
2. La pubblicazione della Presente Ordinanza nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente per la massima diffusione e conoscenza da parte della Cittadinanza.
3. La vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza sia demandata alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine competenti.
4. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
 - Gran Sasso Acqua S.p.A. – L'Aquila.
 - Carabinieri Forestali - Stazione Parco di Castel del Monte (AQ).
 - Carabinieri Comando Stazione di Castel del Monte (AQ).
 - Carabinieri Comando Stazione di Calascio (AQ)
 - Ufficio Comunale di Polizia Locale.

AVVERTE

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La violazione della presente Ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco
FABIO SANTAVICCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio comunale con il N. 177 e vi rimarrà, consecutivamente, fino al 15-09-2026.

Lì 24-07-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Ugo Deli